

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## 215° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1993

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag.	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	8
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	11
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	17
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	49

**Organismi bicamerali**

Assistenza sociale .....	Pag.	52
--------------------------	------	----

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	69
--------------------	------	----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1993

150<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

RIVIERA

*Interviene il Ministro per la funzione pubblica Cassese.**La seduta inizia alle ore 10,15.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante varie disposizioni correttive del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29**

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: favorevole con osservazioni)  
(R 139 b 00, C 01<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il relatore SAPORITO propone di differire l'elaborazione e l'approvazione del parere per consentire alla Commissione lavoro di formulare le proprie osservazioni.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene necessario pervenire comunque all'espressione del parere, considerato che il relativo termine scade in data odierna.

Il senatore COMPAGNA osserva che ciascuna delle Commissioni interessate alla vicenda agisce in una distinta sfera di valutazioni e di prerogative.

Si conviene, infine, di sospendere la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 12,25.*

Il relatore SAPORITO, tenendo conto anche del parere espresso dalla 11<sup>a</sup> Commissione, nel frattempo pervenuto, illustra talune osservazioni sul provvedimento in esame.

A suo avviso, sarebbe stato opportuno, considerato che anche il disegno di legge n. 1508 contiene disposizioni in materia di pubblico impiego, attendere l'approvazione di tale disegno di legge prima di apportare correttivi al decreto legislativo n. 29. Ciò anche al fine di

evitare il susseguirsi di modifiche a distanza di pochi mesi dall'approvazione di un provvedimento che aveva l'ambizione di riformare in modo organico il pubblico impiego. Ritiene che dalle nuove norme proposte vadano soppresse quelle riguardanti l'Università, materia che non era stata inclusa nella legge delega n. 421 del 1992.

Dopo aver rilevato che appare non coerente con le esigenze di mobilità il mantenimento del concorso pubblico unico presso la Presidenza del Consiglio, il relatore si sofferma sui diversi articoli del provvedimento indicando alcune richieste di correzione.

Quanto all'articolo 1, osserva che al comma 3 non è chiara la individuazione delle amministrazioni in cui gli organi di vertice non siano espressione di rappresentanza politica. Per questo si propone la esclusione da tale previsione delle Università, nel caso in cui non si acceda alla richiesta preliminare di considerare le Università non interessate dal provvedimento in esame.

Con riferimento all'articolo 2, ritiene che sarebbe opportuno prevedere esplicitamente l'autonomia degli enti di ricerca oltre che delle stesse Università. Propone, sull'articolo 4, che le funzioni attribuite all'ISTAT siano affidate più coerentemente all'Autorità per l'informatica.

Per quanto riguarda l'articolo 5, considera opportuna la soppressione del comma 7, che prevede l'istituzione del servizio ispettivo del Ministero dell'interno, e l'adozione al comma 9 di una procedura per il collocamento a disposizione in grado di tutelare gli interessati.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 8 concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione, precisando che ad essa dovrebbe essere mantenuta la competenza anche per la ricerca, l'autonomia organizzativa e che dovrebbe dipendere direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Propone, quindi, di aggiungere un comma all'articolo 10 relativo al personale scolastico e di precisare, all'articolo 11, che le disposizioni ivi previste non riguardano il personale degli enti strumentali delle Regioni.

Sull'articolo 13, ritiene che sarebbe preferibile confermare quanto già stabilito dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e che per la ricognizione delle vacanze di organico che interessano i comuni e le provincie dovrebbero essere richiamate le disposizioni della legge n. 68 del 1993. I trasferimenti riguardanti il personale delle Università e degli enti di ricerca dovrebbero essere poi sottoposti ad un regime che tuteli l'autonomia di tali istituti.

Dopo aver rilevato che all'articolo 14 sarebbe opportuno mantenere l'originaria formulazione del comma 9 dell'articolo 45 del decreto, il relatore si sofferma sugli articoli 15 e 16 relativi all'Agenzia per la contrattazione e al procedimento di contrattazione. Ritiene che non si dovrebbe giungere ad una riduzione dell'attività dell'Agenzia alla sola contrattazione e che andrebbero fissati il contenuto e i limiti delle direttive che indicano i criteri generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego. Appare eccessivo, inoltre, il potere di direttiva del Governo sull'Agenzia.

Conclude proponendo di aggiungere, all'articolo 19, un comma sul trasferimento delle attribuzioni relative al personale universitario dal Ministero dell'Università alle singole Università ed enti di ricerca.

Il Ministro CASSESE, dopo aver ricordato che la legge di delega n. 421 del 1992 prevedeva che il Governo potesse emanare decreti correttivi entro il 31 dicembre 1993 e che tale facoltà è stata consentita proprio per far fronte a prevedibili difficoltà attuative, precisa che il Governo ha dovuto tener conto non solo della sentenza della Corte costituzionale, ma anche della conferma legislativa del ruolo istituzionale del FORMEZ e della impossibilità di applicare il modello organizzativo previsto dall' articolo 3 del decreto legislativo n. 29 agli enti che, come gli ordini professionali, non hanno gli organi di vertice come espressione di rappresentanza politica.

Precisa che altri adattamenti, oltre a quelli contenuti nel provvedimento in esame saranno necessari e che essi verranno adottati con ulteriori provvedimenti da assumersi, trattandosi di materia di lavoro, dopo la consultazione con le organizzazioni sindacali.

A suo avviso, le norme contenute nel decreto legislativo n. 29 si pongono in una giusta direzione, che è quella di contrattualizzare il pubblico impiego. Tuttavia, gli strumenti attuativi contenuti nel provvedimento non appaiono sufficienti, se è vero che importanti materie, come quella disciplinare, sono state sottratte alla contrattazione. Nelle correzioni proposte egli si è però limitato ad introdurre alcuni miglioramenti di carattere pratico che non produrranno alcuna radicale trasformazione del decreto legislativo n. 29.

Dopo aver osservato che il comma 3 dell'articolo 1 è finalizzato ad adattare il modello organizzativo di separazione fra responsabilità politica e responsabilità amministrativa - modello che egli da tempo propugna - a quegli enti di natura «corporativa» per i quali si pongono esigenze peculiari, il Ministro della funzione pubblica dichiara di essere contrario alla proposta di sostituire, all'articolo 4 l'ISTAT con l'Autorità per l'informatica. In effetti, le norme e i criteri da richiedere possono riguardare anche procedure non informatiche ed è, pertanto, indispensabile affidarsi ad un organismo con competenze più ampie. È disponibile ad una integrazione dell'articolo al fine di citare anche il ruolo dell'Autorità per l'informatica.

Ritiene che delle questioni sollevate a proposito dell'articolo 5 si possa trattare in modo più approfondito in occasione della ristrutturazione del Ministero dell'interno, di cui è prevista la realizzazione in tempi brevi.

Quanto alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, precisa che era doveroso tener conto delle competenze del FORMEZ, almeno fino a quando esse saranno previste dalla legge. Per questo si è delineata una suddivisione delle competenze in modo da affidare alla Scuola superiore la formazione dei dirigenti e degli impiegati delle qualifiche più elevate e al FORMEZ quella del personale degli enti locali e degli altri impiegati pubblici. Si è anche ritenuto, sulla base dell'esperienza di altri paesi, che la durata dei corsi non dovesse essere eccessiva e che i periodi di *stage* non dovessero superare i sei mesi. A suo avviso, sarebbe opportuno stabilire una durata massima dei corsi senza determinare per legge dei vincoli eccessivi.

Il ministro Cassese prosegue precisando, con riferimento all'articolo 10, che la determinazione dei carichi di lavoro debba essere affidata all'amministrazione, mentre l'applicazione degli stessi possa essere oggetto di contrattazione.

Dopo aver dichiarato di concordare con l'osservazione sull'articolo 13 e con il richiamo al decreto legislativo n. 502 del 1992, il Ministro si sofferma sugli articoli 15 e 16 precisando che la legge delega affida all'Agenzia per la contrattazione la rappresentanza dello Stato nella contrattazione. Occorre tener presente, però, che le relazioni sindacali hanno portata più ampia e che esse non possono essere sottratte interamente alla competenza del Governo e quindi del Parlamento.

Chiarisce, infine, che il comma 2 dell'articolo 16 è finalizzato ad evitare che gli automatismi previsti dalle leggi sul pubblico impiego vengano reintrodotti in sede di contrattazione, soprattutto attraverso il meccanismo dei passaggi di qualifica.

Il senatore COVATTA precisa che la Commissione lavoro non ha ritenuto illegittimi gli interventi di correzione al decreto legislativo n. 29, ma che ha considerato non opportuno introdurre modifiche così ampie a breve distanza di tempo dall'entrata in vigore del provvedimento originario.

A suo avviso, anche senza le modifiche proposte si sarebbe potuto procedere ugualmente alla contrattazione. La sentenza n. 359 del 1993 della Corte costituzionale, infatti, non richiede per la rappresentanza degli interessi delle regioni e delle autonomie locali la istituzione di un organo collegiale.

Sarebbe stato preferibile mantenere le caratteristiche di monocraticità e di terzietà dell'organismo previsto dal decreto legislativo n. 29, introducendo strumenti di raccordo con le diverse amministrazioni interessate, nelle varie fasi della contrattazione.

In linea con tale impostazione, la 11<sup>a</sup> Commissione non ritiene che vi siano ragioni per ridurre l'attività dell'Agenzia alla sola contrattazione e che è opportuno fissare il contenuto e i limiti delle direttive previste dal comma 2 dell'articolo 16.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO considera soddisfacenti i chiarimenti forniti dal Ministro con riferimento all'articolo 4 e all'articolo 5, riguardanti l'Autorità per l'informatica e l'attività ispettiva del Ministero dell'interno.

Concorda anche con i rilievi concernenti la Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche se un periodo più lungo per gli *stages* potrebbe consentire applicazioni in diverse amministrazioni.

Dopo aver rilevato che si potrebbe giungere al superamento dei cosiddetti ruoli speciali per le professionalità tecniche, osserva che il raccordo dell'Agenzia per la contrattazione con il Ministero per la funzione pubblica rende preferibile la costituzione di un organo collegiale che permette la partecipazione dei rappresentanti degli enti interessati. Sarebbe comunque opportuno prevedere la possibilità di modificare tale punto avendo riguardo alla esperienza concreta.

Prende atto, infine, della disponibilità manifestata dal Ministro sull'osservazione all'articolo 13 relativa al ruolo sanitario.

Il senatore COMPAGNA concorda con le osservazioni di carattere generale svolte dal senatore Covatta.

A suo avviso sarebbe preferibile formulare un parere sintetico, privo dei rilievi riferiti al decreto legislativo n. 29 e limitato alle correzioni che vengono proposte con il provvedimento in esame.

Dopo una breve discussione, la Commissione dà quindi mandato al relatore di formulare un parere sulla base delle sue proposte e delle osservazioni formulate nel corso della seduta.

*La seduta termina alle ore 14.*

**GIUSTIZIA (2ª)**

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1993

87ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
DI LEMBO*Interviene il Ministro di grazia e giustizia Conso.**La seduta inizia alle ore 9,20.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A 007 0 00, C 02ª, 0013º)

Il senatore MOLINARI chiede di sapere, in relazione al disegno di legge sull'indulto per i condannati per reati di terrorismo (n. 1058), di cui è già iniziato l'esame, quali siano gli intendimenti concreti della Commissione per affrontare in modo serio e costruttivo il problema, che esige una presa di posizione chiara da parte di tutti.

Il senatore PINTO si dichiara disponibile a riferire sull'esito dei lavori del Comitato ristretto in ordine al disegno di legge n. 1085 concernente: «Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi collegati», a partire dall'inizio della prossima settimana. In senso favorevole ad una pausa di riflessione sul provvedimento in parola si pronuncia anche il senatore MASIELLO.

Il presidente DI LEMBO prende atto delle richieste del senatore Molinari, facendo presente che comunque oggi, in assenza del relatore designato, senatrice Capiello, non è opportuno proseguire l'esame del disegno di legge sull'indulto, che potrà senz'altro procedere nelle sedute della prossima settimana. Accoglie altresì l'invito dei senatori Pinto e Masiello a differire anche il seguito dell'esame del disegno di legge sul cosiddetto «patteggiamento allargato».

**IN SEDE REFERENTE**

**Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro (1459)**  
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore COCO, dando notizia che la Commissione è chiamata ad esprimersi, oltre che sul testo all'esame, anche sul disegno

di legge n. 1460, che conferisce delega al Governo per la depenalizzazione di alcune norme del codice penale e delle leggi di pubblica sicurezza, anch'esso già approvato dalla Camera dei deputati, e sul disegno di legge n. 1168, assegnato in sede redigente, che concerne una più ampia ipotesi di trasformazione in illecito amministrativo di numerose disposizioni contenute e nel codice e in leggi speciali. Tali provvedimenti presentano indubbi profili di connessione con quello all'esame, non tali da imporne la trattazione congiunta, ma che consigliano di tener presente l'intero quadro nel deliberare su ciascun testo.

Lo spirito che accomuna i tre disegni di legge risiede nella radicata convinzione della scarsa efficacia dissuasiva della sanzione penale per illeciti di minor entità a causa della lentezza dei giudizi penali.

Il provvedimento in titolo consta di un unico articolo, che conferisce al Governo la potestà di emanare uno o più decreti legislativi volti, in primo luogo, a trasferire nell'ambito amministrativo una serie di sanzioni per l'inosservanza delle norme sull'assunzione dei lavoratori, ferma restando la disciplina penalistica per talune fattispecie, tra le quali l'illecita intermediazione ed interposizione nella costituzione del rapporto di lavoro con lavoratori provenienti da Stati extracomunitari: a questo proposito la Commissione dovrà valutare attentamente se nell'ordinamento siano già presenti ipotesi di analoga gravità, al momento però punite con sanzione amministrativa.

Altresi, in materia di tutela del lavoro minorile, si ipotizza il mantenimento della sanzione penale per le sole norme concernenti la sicurezza e le condizioni psicologiche e, di converso, la trasformazione in illecito amministrativo di tutti gli altri reati in quell'ambito.

Ulteriori disposizioni riguardano infine la materia della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

Prima di concludere la relazione il senatore Coco invita a riflettere, con respiro sistematico, sulla portata ordinamentale dell'intervento di depenalizzazione, risalente alla ben nota legge n. 689 del 1981 e a più riprese allargato: se, infatti, è ben probabile che l'intendimento deflattivo del carico dei giudici penali venga pienamente raggiunto con le norme in parola, ben più problematica è la valutazione circa l'opportunità di punire con una mera sanzione amministrativa pecuniaria comportamenti a forte connotazione antisociale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**PINTO ed altri. - Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato) (1053)**

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore COVI, prendendo spunto dall'avvenuta, ed opportuna, abrogazione dell'articolo 408 del codice civile tramite l'articolo 77 della legge n. 184 del 1983. Tuttavia l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di dettare anche una disciplina aggiuntiva che preveda - come fa l'articolo unico del disegno di legge - la possibilità per l'affiliato, al cognome del quale fu aggiunto quello dell'affiliante ai

sensi dell'abrogato articolo 408, di dismetterlo e di tornare all'originario cognome di famiglia.

Dichiara di condividere lo spirito del provvedimento, ma sottopone alla Commissione il problema di quegli affiliati i quali abbiano procreato: occorrerà infatti disciplinare, nelle nuove norme anche gli effetti sui discendenti dell'eventuale dismissione del cognome aggiuntivo da parte del loro dante causa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato dopo interventi dei senatori MASIELLO, PINTO, FILETTI e del ministro CONSO, tutti concordi sull'esigenza di approfondire la questione testè posta dal relatore.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente DI LEMBO avverte che la seduta della Commissione già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1993

121<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

ABIS

*Intervengono i ministri delle finanze Gallo e del bilancio e della programmazione economica Spaventa, nonché i sottosegretario di Stato per il tesoro Coloni, per il bilancio e la programmazione economica Grillo e per le finanze Triglia.*

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 (1450)**

**Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996 (1450-bis)**

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994 (**Tabb. 1 e 1-bis**)
- Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1994 (**Tabb. 4 e 4-bis**)

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) (1507)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore RASTRELLI che si limita ad esprimere un giudizio sintetico sulla manovra, essendo oltremodo difficoltoso valutarla sotto un profilo analitico, stante l'oscurità di molti degli effetti finanziari connessi alla normativa. Nel complesso dunque ritiene che la manovra, che nella sostanza costituisce una delega al Governo, sia difficilmente realizzabile, sia per i limiti temporali connessi alla durata del Governo, sia per l'enorme difficoltà pratica di attuare tale delega in un anno. D'altra parte, l'orientamento negativo di tutte le Commissioni di merito non fa che confermare tale opinione. Esprime pertanto la

riserva totale su di essa da parte del proprio Gruppo, poichè la normativa si limita ad avere un effetto di mero annuncio.

Chiusa la discussione generale, si passa alle repliche.

Il relatore per il disegno di legge di bilancio, CREUSO, ricorda come dal dibattito siano emersi alcuni temi fondamentali, quali quello della necessità di abbassare il costo del denaro, di incentivare gli investimenti, con particolare riferimento a quelli nelle aree di crisi, e di definire interventi specifici per il sostegno dell'occupazione. Dal complesso della discussione è emersa una sostanziale condivisione della manovra impostata dal Governo, che tuttavia potrà essere ulteriormente migliorata, tenendo conto dei problemi sopra prospettati.

Ha quindi la parola il senatore REVIGLIO, relatore per il disegno di legge finanziaria, che osserva in primo luogo come la manovra prevista per il 1994 sia adeguata sia sotto il profilo dimensionale sia sotto quello della sua struttura. Tuttavia esistono alcune perplessità circa la sua efficacia sotto il profilo dei suoi riflessi sulla cassa del 1994, con riferimento alle economie previste nei settori della previdenza, della sanità e della riforma degli apparati dello Stato. Ulteriori problemi riguardano le entrate, soprattutto tenendo conto dell'andamento riflessivo dell'IVA.

Osserva poi che, nell'attuale congiuntura economica, nel momento in cui si frena la spesa, occorre però disporre di risorse per consentire di attenuare il peso della recessione nei settori su cui maggiormente gravano i riflessi della transizione. Pertanto nel chiedere sacrifici agli italiani, occorre anche consentire il compimento della ristrutturazione dell'apparato produttivo in modo da creare le condizioni di una crescita del reddito elevata e stabile, che permetta di non mandare perduta l'occasione della auspicabile prossima fase di espansione europea.

La possibilità di conseguire gli obiettivi del Governo, malgrado i rischi sopra menzionati, potrebbe derivare dai margini di flessibilità conseguenti alla probabile diminuzione dell'onere per interessi e all'andamento decrescente della spesa statale. Tale andamento però contiene anche motivi di preoccupazione, poichè probabilmente deriva da drastica diminuzione della spesa per investimenti. Occorrerebbe invece accelerare le erogazioni di cassa il più possibile al fine di immettere liquidità nel sistema. A questo proposito è indispensabile rivedere quei meccanismi di spesa che comportano procedure tali da bloccare nella sostanza le erogazioni previste per il 1994. Tale osservazione vale in particolar luogo per gli incentivi industriali nel Mezzogiorno.

Nel settore della previdenza occorre giustificare l'incremento della spesa dell'INPS già nel corrente anno, mentre per quanto riguarda la sanità, occorre domandarsi se il taglio previsto del disegno di legge collegato sortirà l'effetto desiderato.

Nel condividere le osservazioni del senatore Pavan relativamente alla questione del costo del denaro e nel ricordare che occorre risolvere il problema della *minimum tax*, conclude esprimendo un giudizio favorevole sulla manovra, ritenendo che l'aggiustamento per il 1994

potrà essere compiuto, anche grazie ai margini di flessibilità esistenti sopraindicati, anche se, sul piano strutturale, sarà necessario apportare per gli anni 1995-1996 un aggiustamento superiore rispetto a quello previsto nel bilancio programmatico.

Ha quindi la parola il ministro GALLO, il quale sottolinea che il Governo ha presente la direttiva comunitaria in materia di imposta di registro riguardante le società, ma intende verificare la compatibilità della normativa nella sua completezza rispetto al quadro comunitario. In attesa di ciò, si è pensato ad un intervento interlocutorio omologando la normativa sulle scissioni con quella sulle fusioni e sui conferimenti per evitare di dover rivedere tutta la disciplina e senza considerare per adesso il problema della compatibilità con il quadro comunitario.

Nel dichiarare poi che il Governo è pronto a riflettere sulle proposte esplicitate in termini di incremento del gettito per i diritti d'autore, sui proventi illeciti ricorda che il Governo non ha inteso tassare il patrimonio, ma solo affermare un principio interpretativo grazie al quale tali proventi costituiscono imponibile anche se rientranti in attività illecite.

Il senatore SCOGNAMIGLIO osserva che paradossalmente, se, il reddito illecito viene tassato, esso, dopo la tassazione, diventa lecito o quanto meno si inquadra in un regime giuridico poco chiaro.

Il ministro GALLO fa presente che la norma proposta intende risolvere il problema interpretativo posto da alcune sentenze della Cassazione, la quale ha escluso dall'imponibile tale tipo di redditi.

Quanto poi alla *minimum tax*, ricorda che già la legge istitutiva prevedeva una sua decadenza quando fosse stata approvata la riforma del reddito di impresa. Peraltro, la Commissione finanze della Camera ha approvato un provvedimento per rivedere entro la fine dell'anno la materia. Con il disegno di legge presentato dal Governo è stato tenuto conto del fatto che la revisione era prevista come operante dall'esercizio decorrente dal 1° gennaio 1994. Per il Governo l'effetto deterrente dell'attuale sistema potrebbe rimanere, una volta entrata in vigore la riforma, che fa riferimento allo strumento dell'accertamento, sempre che tale riforma non sia indebolita in sede di approvazione da parte del Parlamento. Sotto il profilo del gettito, le previsioni per il 1994 a legislazione vigente, a fronte di una stima di maggiori entrate di 7.000 miliardi per il 1993, comprensivi dell'effetto dell'acconto, non dovrebbero comportare cali almeno per quanto concerne il saldo. Ribadisce però che eventuali modifiche peggiorative del disegno di legge governativo non garantirebbero tale risultato.

Le categorie interessate stimano anch'esse effetti di maggiore entrata per il 1993, anche se segnalano fenomeni di appiattimento, cancellazioni di partite IVA, riduzioni di occupati e chiusure di esercizi. Si tratta di elementi non quantificabili, per cui al momento non è possibile effettuare previsioni. Per quanto concerne il 1994, la questione si pone anche in termini di effetto psicologico sui contribuenti, a seguito della modifica: se si rafforza l'accertamento, facendo indicare nelle dichiarazioni del 1994 anche il reddito e l'imposta relativi al 1993, si

può avere forse un buon risultato. Si può anche ipotizzare di verificare i contribuenti che nel 1992 hanno avuto un reddito minore del 1991. Ciò comunque non elimina le incertezze su qualsiasi previsione che riguardi la materia della *minimum tax* in termini di gettito. Il Parlamento comunque assumerà le decisioni definitive.

Il sottosegretario GRILLO fa presente che la linea volta ad accelerare gli investimenti si è concretizzata in una serie di decreti-legge e che si sta andando avanti negli accordi con le regioni, oltre che nella riprogrammazione dei fondi comunitari e delle risorse inutilizzate.

Sulle aree di crisi, si sta completando la zonizzazione per l'obiettivo 2, relativo al Nord Italia; occorre però un lavoro istruttorio, attualmente in corso. La legge 236 del 1993 ipotizza poi diversi interventi, tra cui i fondi occupazione e sviluppo, che possono essere utilizzati per far fronte anche alle situazioni più drammatiche. Si sta operando poi sul fronte relativo alle società di reindustrializzazione, già costituite per quanto riguarda Marghera, mentre sono in corso contatti per Gela e Napoli.

Ha quindi la parola il ministro SPAVENTA.

Per quanto concerne i crediti di imposta le condizioni sono migliorate e quindi il relativo impiego non è tra i meno redditizi. Quanto al costo del denaro, per la raccolta le banche devono subire la concorrenza dei certificati di deposito: un aiuto comunque può venire dagli effetti sulla riserva obbligatoria connessi all'abolizione del conto corrente di tesoreria. Per quanto concerne gli investimenti, vi è innanzitutto un problema statistico legato all'uso del deflatore del PIL per quanto concerne la valutazione in termini reali. Quanto poi al deposito del 25 per cento, è stato proposto nel corso della discussione generale un vincolo di portafoglio, ma occorre considerare che in tal caso non si riduce il fabbisogno, mentre con la norma del Governo si opera in questo senso.

Osserva poi al senatore Manzi che il problema del personale dei piccoli comuni dovrà essere affrontato con il Ministro della funzione pubblica. Al relatore Reviglio fa presente che la questione dei limiti di reddito in materia sanitaria trova ostacoli nella possibile discriminazione che essa arrecherebbe ai contribuenti fedeli e nella cosiddetta «trappola della povertà». Quanto poi alla fattibilità delle misure proposte, il problema certamente esiste, ma esso grava sul Governo.

Si sofferma quindi sulle procedure di bilancio, ricordando come il Parlamento abbia definito un meccanismo procedurale ben strutturato, sia per quanto riguarda il contenuto della risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria, sia definendo i vincoli che conseguono a tale risoluzione sull'attività emendativa del Governo e del Parlamento. La stessa struttura snella della legge finanziaria e i limiti contenutistici dei provvedimenti collegati sono ascrivibili al cennato affinamento dei meccanismi procedurali. Un'ulteriore novità della corrente manovra è costituita dagli interventi operati sul bilancio a legislazione vigente, che dimostrano come per la prima volta si sia intervenuto su un meccanismo di spesa che non era mai stato

posto sotto controllo. Tale azione dovrà essere perseguita anche nel futuro. Certamente resta il problema dello sfasamento temporale previsto dalla legge tra il Documento di programmazione e la presentazione della manovra, sfasamento che può far venir meno il necessario *input* del Governo alla risoluzione approvativa del Documento. Ulteriori affinamenti della procedura potranno derivare da interventi migliorativi della struttura dei documenti contabili, quale sarebbe la definizione di un'unica fonte di conoscenza del conto del settore statale.

Circa il contenuto della manovra, nel condividere la preoccupazione circa la difficoltà di valutare gli effetti di cassa degli interventi previsti in competenza, difficoltà che discende anche dal ruolo discrezionale della Tesoreria, e nel fare presente come parte della manovra abbia caratteristiche *una tantum*, ricorda che le critiche si sono sostanzialmente incentrate o sull'insufficienza della manovra o sul suo eccesso di rigore. In realtà, la pesantezza della manovra deriva dal ritardo con il quale sono state prese decisioni di risanamento, che sarebbero state ben più agevoli nella seconda metà degli anni '80, mentre l'eccesso di rigore è temperato dal fatto che la manovra non compensa gli effetti ciclici, nè saranno previsti ulteriori interventi in caso di calo del gettito tributario o di incremento della spesa per Cassa integrazione. In sostanza, il rigore non dovrà costituire la causa di un avvistamento dell'economia, mentre la leva fiscale non può essere utilizzata se non entro limiti molto contenuti.

Per ciò che concerne i tassi di interesse, fa presente che non è vero che le famiglie detengano i titoli di debito pubblico a lungo termine, che sono invece prevalentemente detenuti all'estero, mentre il livello dei tassi è, appunto, parametrato su quelli a lungo e stabilito fuori d'Italia, tenendo conto principalmente delle aspettative relative all'economia e al risanamento della finanza pubblica. Certamente riduzioni dei tassi sono auspicabili, ma il Governo si opporrà fermamente a qualunque variazione nella loro contabilizzazione che possa essere utilizzata a fini di copertura di provvedimenti di spesa o di minore entrata.

Il ministro Spaventa conclude affermando che il livello quantitativo della manovra costituisce un obiettivo irrinunciabile per il Governo, che trarrà le conseguenze politiche da eventuali interventi tendenti a ridurne la portata.

Interviene brevemente il senatore SPOSETTI, per far presente come l'integrazione della relazione tecnica trasmessa oggi dal Governo comporti la necessità di operare ulteriori valutazioni nel momento in cui si vanno a presentare emendamenti. Osserva poi che tale relazione prevede un risparmio maggiore rispetto a quello previsto nel testo del disegno di legge n. 1508 a seguito degli interventi per l'accorpamento delle classi, mentre un recentissimo decreto interministeriale limita gli effetti finanziari del decreto-legge cosiddetto «taglia classi». Il che comporta problemi di quantificazione degli effetti della manovra.

Il ministro SPAVENTA dichiara che rappresenterà tali preoccupazioni ai Ministri firmatari del citato decreto.

Il presidente ABIS propone, in considerazione della conclusione della fase di discussione, di fissare a giovedì 7 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge di bilancio e finanziaria.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1993

137ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FRANZA

*Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

### IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 326, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1500)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso il 16 settembre scorso.

La Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al relatore Lombardi di riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento.

**Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1499)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 23 settembre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge.

Il PRESIDENTE consente alla senatrice Maisano Grassi di illustrare tutti i suoi emendamenti (1.12, 1.16, 1.29, 1.31, 1.32, 1.34, 2.7, 3.7, 5.3, 5.5, 5.7, 5.8, 6.5, 6.9, 6.14, 6.16, 6.20, 6.25, 9.4 e 9.6).

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore CONTI illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.4.

Il RELATORE dà conto degli emendamenti 1.3, 1.6, 1.14 e 1.37 e ritira l'1.10.

Il senatore ZAPPASODI illustra l'1.5, 1.8, 1.9 e 1.13 e ritira l'1.22 e l'1.35.

Il senatore GIUNTA illustra gli emendamenti 1.7, 1.24, 1.27 e ritira l'1.11 e 1.30.

Dopo che il senatore FABRIS ha illustrato l'emendamento 1.17, il senatore CAPPELLI dà conto degli emendamenti 1.18, 1.25 e 1.28 e il senatore SARTORI illustra l'1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.26, 1.33 e 1.38.

Ha luogo quindi un breve dibattito sull'emendamento 1.2, nel corso del quale intervengono i senatori FABRIS, NERLI, CAPPELLI e PONTONE, nonché il ministro PAGANI. Al termine di tale dibattito, il senatore CONTI ritira l'emendamento 1.2.

Dopo che si è convenuto di accantonare l'emendamento 1.1, il RELATORE esprime parere favorevole agli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.15, 1.16, 1.18, 1.20, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28, 1.29 e 1.37 e contrario agli emendamenti 1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.17, 1.19, 1.21, 1.23, 1.26, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 e 1.38.

Il ministro PAGANI è favorevole agli emendamenti 1.3, 1.14, 1.20 e 1.37 e contrario all'1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.18, 1.19, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 e 1.38. Si rimette alla Commissione sull'1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.15, 1.16 e 1.17.

Si apre quindi un dibattito in ordine alla formulazione del comma 5, al termine del quale il RELATORE presenta l'emendamento 1.14-bis, in base al quale si prevede che i requisiti indicati nel comma 5 devono essere posseduti alla data del 30 novembre 1993 ed attestati entro la stessa data all'atto della presentazione della domanda (sopprimendo le altre indicazioni temporali di cui alle specifiche lettere).

Dopo che il senatore ZAPPASODI ha ritirato l'emendamento 1.9 e il senatore CONTI ha ritirato la seconda parte dell'1.4, si passa alle votazioni.

Sono approvati gli emendamenti 1.5, con una modifica di carattere formale (nel quale vengono assorbiti la prima parte dell'1.4, l'1.6, l'1.7, l'1.3 e l'1.12), 1.14, 1.14-bis (restano preclusi l'1.15, 1.16 e 1.17), l'1.20 e l'1.37 (dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore PONTONE). Restano altresì preclusi gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.27, 1.28 e 1.29, mentre viene ritirato l'1.26. Sono respinti gli emendamenti 1.8, 1.13, 1.19, 1.21, 1.23, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 e 1.38.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore ZAPPASODI ritira l'emendamento 2.1 ed illustra il 2.8.

Dopo che il senatore GIUNTA ha illustrato l'emendamento 2.2, il senatore CAPPELLI ritira il 2.3 e dà conto degli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.9.

Il RELATORE esprime parere favorevole sul 2.5, si rimette alla Commissione sul 2.8 ed è contrario al 2.2, 2.4, 2.6, 2.7 e 2.9.

Il ministro PAGANI si conforma al parere del relatore ad eccezione del 2.8 sul quale è contrario.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.2, 2.4 (dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore Pontone), 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9, mentre viene approvato il 2.5.

Si passa all'articolo 3.

Il presidente FRANZA illustra l'emendamento 3.1, interamente sostitutivo dell'articolo.

Il senatore CAPPELLI dà conto degli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, mentre il senatore NERLI, dopo aver illustrato il 3.5, ritira l'emendamento 3.6.

La senatrice MAISANO GRASSI ritira l'emendamento 3.7 e il senatore ZAPPASODI ritira il 3.8 che si riserva di presentare sotto forma di ordine del giorno.

Il RELATORE esprime parere favorevole all'emendamento 3.5, mentre è contrario al 3.2, 3.3 e 3.4. Sull'emendamento 3.1, pur giudicando apprezzabile lo spirito che lo informa, deve esprimere parere contrario in quanto ritiene prematura l'introduzione della normativa da esso recata.

Il ministro PAGANI è favorevole all'emendamento 3.5 e contrario al 3.2, 3.3 e 3.4. Si associa quindi alle considerazioni svolte dal relatore sull'emendamento 3.1.

Il presidente FRANZA, preso atto delle motivazioni offerte dal relatore e dal Ministro, ritira l'emendamento 3.1.

Si passa alle votazioni.

Sono respinti gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, mentre è approvato il 3.5.

Dopo che il senatore CAPPELLI ha ritirato l'emendamento 4.1, si passa all'articolo 5.

I senatori ZAPPASODI e PONTONE illustrano rispettivamente gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il senatore GIUNTA illustra l'emendamento 5.6, al quale appone la propria firma il senatore Cappelli.

Il senatore FABRIS ed il relatore ROGNONI illustrano rispettivamente gli emendamenti 5.9 e 5.10.

Il relatore ROGNONI presenta poi un emendamento 5.11 volto a sostituire al terzo periodo del comma 3 le parole «sessanta giorni» con «centoventi giorni».

Esprime quindi parere favorevole agli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9, mentre si rimette alla Commissione sul 5.1 e 5.5.

Il ministro PAGANI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.11 e si rimette alla Commissione sul 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti da 5.6 a 5.10 (accogliendo tale invito, i presentatori ritirano questi emendamenti).

L'emendamento 5.1 viene quindi votato per parti separate. È approvata la prima parte e respinta la seconda. A seguito dell'approvazione della prima parte dell'emendamento 5.1, risultano assorbiti gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4, mentre è precluso il 5.5. Viene infine approvato il 5.11.

Si passa agli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore CONTI illustra l'emendamento 6.1, 6.12 e 6.15. Il senatore GIUNTA illustra gli emendamenti 6.2, 6.13, 6.17, 6.23, 6.26 (denunciando lo scandalo concernente l'accaparramento da parte di emittenti nazionali, quali ad esempio Radio radicale, di frequenze che potrebbero essere utilizzate da radio locali).

Il presidente FRANZA illustra l'emendamento 6.3 e 6.7.

Il senatore ZAPPASODI illustra gli emendamenti 6.4, 6.8

Il senatore NERLI illustra gli emendamenti 6.6, 6.22 e 6.27.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 6.10 e 6.21.

Il senatore CAPPELLI illustra gli emendamenti 6.11, 6.18 e 6.24.

Il senatore SARTORI illustra gli emendamenti 6.27- bis e 6.28.

Sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. si apre un dibattito circa la portata dell'espressione «rami di azienda» e il possibile non coordinamento con quanto disposto dall'articolo 1, comma 3. Conseguentemente i presentatori dei citati articoli li ritirano, riservandosi eventualmente di ripresentarli in Assemblea dopo aver approfondito la questione.

Dopo un approfondimento sul contenuto del comma 2 dell'articolo 6 sono quindi ritirati gli emendamenti 6.8, 6.9 e 6.10.

Su invito del ministro Pagani il senatore CAPPELLI riformula l'emendamento 6.11 sopprimendo il secondo periodo. Il senatore NERLI riformula l'emendamento 6.22, sopprimendo il primo periodo e trasformandolo in emendamento che aggiunge un periodo alla fine del comma 4. Ritira altresì l'emendamento 6.19. I senatore GIUNTA, CAPPELLI e MAISANO GRASSI ritirano gli emendamenti 6.23, 6.24 e 6.25. Dopo che il ministro PAGANI ha dichiarato di voler approfondire le questioni sottese all'emendamento 6.26, il senatore GIUNTA ritira l'emendamento sulla base dell'impegno del Governo riservando di ripresentarlo in Aula.

Il ministro PAGANI in relazione agli emendamenti 6.27-bis e 6.28 fa presente che si tratta di disposizioni corrette dal punto di vista tecnico, ma che potrebbero risultare eccessivamente onerose per le singole emittenti. Il senatore SARTORI ritira quindi gli emendamenti.

Il RELATORE si rimette al Governo sull'emendamento 6.7, si dichiara contrario sugli emendamenti 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, favorevole invece sul 6.15 (che tende a risolvere l'annosa questione di Telesanterno), contrario sugli emendamenti 6.16, 6.17, 6.18, favorevole sul 6.22, contrario sul 6.23, 6.24, favorevole sul 6.27.

Il ministro PAGANI esprime parere favorevole sull'emendamento 6.7 e 6.11, nonché sulla prima parte degli emendamenti 6.12, 6.13 e 6.14, contrario sugli emendamenti 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.20, e favorevole sugli emendamenti 6.21, 6.22 e 6.27.

Posti ai voti sono approvati gli emendamenti 6.7, 6.11 (come riformulato dal senatore Cappelli; sono quindi dichiarati assorbiti per una parte gli emendamenti 6.12, 6.13 e 6.14 ed invece preclusi per la seconda parte) 6.21, 6.22 e 6.27. Sono respinti o preclusi gli altri emendamenti (dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PONTONE sull'emendamento 6.15).

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 13,30 è ripresa alle ore 15,30.*

Si passa all'articolo 7.

Si conviene di accantonare l'esame degli emendamenti 7.1 e 7.3, in quanto dovranno essere trasmessi alla Commissione bilancio per il prescritto parere e potranno comunque essere trattati in sede di esame dell'articolo 11.

Il senatore ZAPPASODI illustra l'emendamento 7.2 che, contrari il relatore e il Ministro, viene poi posto ai voti e respinto.

Non essendovi emendamenti all'articolo 8, si passa all'articolo 9.

Il senatore SARTORI illustra gli emendamenti 9.1 e 9.5, il senatore GIUNTA il 9.2 e il senatore CAPPELLI il 9.3.

La senatrice MAISANO GRASSI ritira l'emendamento 9.4 ed illustra il 9.6.

Il senatore NERLI ritira l'emendamento 9.7, mentre si dà per illustrato il 9.8.

Tanto il RELATORE che il ministro PAGANI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9 che, posti separatamente ai voti, vengono tutti respinti.

Si passa all'articolo 10.

Il senatore CAPPELLI ritira l'emendamento 10.1 e illustra il 10.3.

Il senatore ZAPPASODI dà conto dell'emendamento 10.2.

I senatori FABRIS e CONTI illustrano rispettivamente gli emendamenti 10.5 e 10.7.

Dopo che il senatore NERLI ha dato conto degli emendamenti 10.6 e 10.8, si considerano illustrati anche gli emendamenti 10.4 e 10.9.

A questo punto, il presidente FRANZA avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'articolo 10, a condizione che sia previsto esplicitamente che esso non determina oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sul parere reso dalla Commissione bilancio ha luogo un dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori RADI, MAISANO GRASSI, FABRIS nonché il relatore ROGNONI ed il ministro PAGANI.

Al termine di tale dibattito, il presidente FRANZA presenta l'emendamento 10.10, volto a sostituire l'ultima parte dell'articolo, dopo le parole «prevedendo a tale scopo», come segue: «senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche l'utilizzazione del maggior gettito dei canoni di concessione e delle quote afferenti alle amministrazioni statali dei futuri incrementi del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».

A seguito della presentazione di tale emendamento sono ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8.

Tanto il RELATORE che il ministro PAGANI si pronunciano in senso contrario sugli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.9 ed in termini favorevoli sul 10.10.

Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.9, mentre è accolto l'emendamento 10.10.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## ORDINE DEL GIORNO

### **Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1499)**

Il Senato,

considerato che il Senato ha approvato il 22 giugno 1993 un Ordine del giorno che impegnava il governo ad attivarsi affinché l'azionista della RAI-TV, in accordo con il nuovo consiglio di amministrazione della RAI:

1) trasformasse i terminali di rete già presenti a Milano e Napoli in vere strutture di programmazione collegate alle singole reti ovvero specializzate in « generi » nonchè, salve le prerogative del nuovo consiglio d'amministrazione, ad attivarsi per l'eventuale trasferimento di una rete nazionale a Milano tenuto conto che si dovrà pervenire in ogni caso ad una revisione della legge 6 agosto 1990, n. 223; 2) predisponesse un concreto e immediato piano di investimenti che permetta la sostituzione degli studi della Fiera e l'ammodernamento dei mezzi produttivi e delle tecnologie necessarie; 3) promuovesse lo sviluppo del centro ricerche di Torino per consentire al servizio pubblico di essere all'avanguardia per quanto riguarda i nuovi mezzi e le nuove tecnologie di comunicazione di massa;

rilevato che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nel Documento di indirizzo al Consiglio di amministrazione della RAI, approvato il 29 luglio 1993, prevede che tra le urgenze da affrontare vi sia anche quella del «decentramento» nel cui quadro potrà essere approfondito anche il tema della localizzazione delle reti. Per essere vitale e rispondente alle nuove esigenze che si sono venute delineando, il decentramento, inteso come occasione di valorizzazione delle capacità produttive dell'azienda, deve manifestarsi nel potenziamento funzionale delle sedi regionali e nella creazione di alcuni grandi «poli» di produzione interregionale, disegnando una precisa mappa radiotelevisiva del nostro paese che documenti la potenzialità di quei poli e la loro eventuale specializzazione.(...);

rilevato che, a tutt'oggi, sia l'ordine del giorno, che il documento di indirizzo sono inattuati;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché il Consiglio di amministrazione della RAI attui entro il 1 gennaio 1994 il trasferimento di una rete a Milano, di una rete a Palermo e proceda alla riorganizzazione delle strutture produttive della rete di Roma.

## EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,  
recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1499)**

### Art. 1.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di tutelare le emittenti televisive locali e garantire, sino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, l'equilibrio tra i soggetti operanti nella radiodiffusione televisiva in Ambito nazionale e quelli operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del presente decreto, non rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a più di otto emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992».

1.1

CONTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-ter. - Entro due mesi dalla conversione in legge del presente decreto è data facoltà di presentare domanda di concessione televisiva locale a quelle emittenti che, avendo presentato domanda di concessione televisiva nazionale, corredata dalle dichiarazioni di cui all'articolo 32 comma 11 della legge 6 agosto 1990, N. 223, non hanno ottenuto concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 103 del 1975».

1.2

CONTI

*Il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni censiti ai

sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi dell'articolo 32 comma 2 dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti».

1.3

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo la parola: «censiti» aggiungere l'altra: «verificati».*  
*Al comma 3, dopo la parola: «censiti» aggiungere l'altra: «verificati».*

1.4

CONTI

*Al comma 2, dopo le parole: «n. 223 ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione» è soppresso il punto e sono inserite le seguenti parole: «, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, purchè il regolare esercizio sia stato verificato dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».*

1.5

ZAPPASODI

*Al comma 2, dopo le parole: eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione» inserire le parole: «dallo stesso esercente e da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti».*

1.6

NERLI, SENESI, PINNA, ANGELONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti purchè il regolare esercizio sia stato verificato dai competenti organi del Ministero delle poste e telecomunicazioni».*

1.7

GIUNTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Se da verifica dei competenti organi del Ministero delle poste e telecomunicazioni gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223 sono risultati o risultino inesistenti o difformi dalle schede tecniche allegate alla domanda di concessione ed asseverate con perizia giurata, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni deve trasmettere gli atti alla competente Autorità giurisdizionale per il promuovimento dell'azione penale».*

1.8

ZAPPASODI

*Al comma 3, dopo le parole: «proseguono l'esercizio della radio-diffusione televisiva in ambito nazionale» aggiungere la seguente: «esclusivamente» dopo le parole: «n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2, della medesima disposizione» è soppresso il punto e sono inserite le seguenti parole: «, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, purchè il regolare esercizio sia stato verificato dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».*

1.9

ZAPPASODI

*Al comma 3, dopo le parole: «eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione» inserire le parole: «dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti. L'accertamento di non conformità fra la situazione dichiarata ai sensi dell'articolo 32 della legge del 6 agosto 1990, n. 223 e la situazione effettiva, salvo quanto previsto per false dichiarazioni, costituisce causa di disattivazione dell'impianto difforme».*

1.10

IL RELATORE

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti purchè il regolare esercizio sia stato verificato dai competenti organi del Ministero delle poste e telecomunicazioni».*

1.11

GIUNTA

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti purchè il regolare esercizio sia stato verificato dai competenti organi del Ministero delle poste e telecomunicazioni».*

1.12

MAISANO GRASSI

*Al comma 4, dopo le parole: «28 febbraio 1993» aggiungere le seguenti: «23 ottobre 1990».*

1.13

ZAPPASODI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. All'articolo 1 comma 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992 n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992*

n. 482 le parole «purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 commi 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 e dell'articolo 17 commi 1 e 2 della citata legge n. 223 del 1990» sono sostituite dalle seguenti «purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 commi 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della citata legge n. 223 del 1990».

1.14

IL RELATORE

*Al comma 5, dopo le parole: «requisiti essenziali» inserire le seguenti: «da possedere all'atto della presentazione della documentazione».*

1.15

GIUNTA

*Al comma 5, dopo le parole: «requisiti essenziali» inserire le seguenti: «da possedere all'atto della presentazione della documentazione».*

1.16

MAISANO GRASSI

*All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «requisiti essenziali» inserire le parole: «da possedere alla presentazione della documentazione».*

*Al comma 5, lettere b) e c) sopprimere le parole: «entro il 30 novembre 1993».*

1.17

FABRIS

*Al comma 5, dopo le parole: «il rilascio della concessione» aggiungere le seguenti: «da possedere entro la data di presentazione della documentazione».*

1.18

CAPPELLI

*Al comma 5, sopprimere il punto a).*

1.19

FAGNI, SARTORI

*Al comma 5, punto a), dopo le parole: «per almeno tre dipendenti» aggiungere le parole: «o tre soci lavoratori».*

1.20

SARTORI, FAGNI

*Al comma 5, punto a), dopo le parole: «di lavoro subordinato» aggiungere le parole: «o di collaborazione professionale».*

1.21

FAGNI, SARTORI

*Al comma 5, alla lettera a), dopo le parole: «l'esistenza» inserire le seguente: «, alla data dell'inoltro della documentazione di cui al comma 2 del seguente articolo 2, ovvero entro il 30 novembre 1993,» alla lettera b), le parole: «entro il 30 novembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 23 ottobre 1990» alla lettera c), le parole: «entro il 30 novembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 23 ottobre 1990».*

1.22

ZAPPASODI

*Al comma 5, punto b), dopo le parole: «entro il 30 novembre 1993», aggiungere «ovvero la stipula, sempre entro tale data, di polizza assicurativa, per tutta la durata della concessione, con massimali di rischio non inferiori a 300 milioni».*

1.23

SARTORI, FAGNI

*Al comma 5, lettera b) sopprimere le parole: «entro il 30 novembre 1993».*

1.24

GIUNTA

*Al comma 5, lettera b) sopprimere le parole: «entro il 30 novembre 1993».*

1.25

CAPPELLI

*Al comma 5, punto c), dopo le parole: «entro il 30 novembre 1993» aggiungere «ovvero la stipula, sempre entro tale data, di polizza assicurativa, per tutta la durata della concessione, con massimali di rischio non inferiori a 300 milioni».*

1.26

FAGNI, SARTORI

*Al comma 5, lettera c) sopprimere le parole: «entro il 30 novembre 1993».*

1.27

GIUNTA

*Al comma 5, lettera c) sopprimere le parole: «entro il 30 novembre 1993».*

1.28

CAPPELLI

*Al comma 5, alle lettere b) e c) abrogare le parole: «entro il 30 novembre 1993».*

1.29

MAISANO GRASSI

*Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti parole: «e) la presentazione della domanda di concessione entro i termini previsti dall'articolo 32 comma 3 della legge 6 agosto 1990 n. 223.*

1.30

GIUNTA

*Al comma 5, dopo la lettera d) introdurre la lettera e): «la presentazione della domanda di concessione entro i termini previsti dall'articolo 32 comma 3 della legge 223 del 1990».*

1.31

MAISANO GRASSI

*Al comma 6, dopo le parole: «comma 5», inserire le parole: «escluse le lettere d) e e)».*

1.32

MAISANO GRASSI

*Al comma 6, dopo le parole: «a carattere comunitario» aggiungere: «il limite di affollamento orario di cui al presente comma non si applica alle forme di pubblicità diverse dagli spot».*

1.33

SARTORI, FAGNI

*Al comma 6, sostituire le parole: «di trasmettere pubblicità in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario» con le seguenti: «di trasmettere pubblicità in qualunque forma nel limite massimo quotidiano e orario del 5 per cento a condizione che destinino almeno il 50 per cento di programmi originali autoprodotti a carattere non commerciale tra le ore 7 e le ore 21 di ogni giorno».*

1.34

MAISANO GRASSI

*Al comma 6, dopo le parole: «Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura indicata dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura del 25 per cento di quello previsto per le emittenti che non hanno assunto l'irrevocabile impegno di cui sopra».*

1.35

ZAPPASODI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. In esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato con legge 9 aprile 1990, n. 99, la ulteriore diffusione nel territorio nazionale italiano dei programmi irradiati dalla Radiotelevisione della repubblica di San Marino non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 38 legge 14 aprile 1975, n. 103».*

1.37

IL RELATORE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. In deroga ai requisiti previsti dai commi precedenti può altresì essere rilasciata la concessione alle emittenti televisive in ambito locale, già autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto n. 223, che abbiano fatturato nel 1992 meno di 200 milioni di lire e che entro il 30 novembre 1993 dimostrino di essersi consorziate tra loro per trasmissioni di programmi comuni in contemporanea per non meno di 6 ore giornaliere, ivi compreso un telegiornale comune.*

1.38

FAGNI, SARTORI

## Art. 2.

*Al comma 3, dopo le parole: «entro il 30 novembre 1993.» sono aggiunte le seguenti: «Tale documentazione non può comunque essere inoltrata oltre il predetto termine perentorio del 30 novembre 1993. Trascorso tale termine, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la disattivazione immediata degli impianti delle emittenti che non abbiano presentato la documentazione richiesta. La disattivazione è immediatamente esecutiva anche in presenza di eventuali ricorsi al giudice amministrativo».*

2.1

ZAPPASODI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «da un esperto designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative delle emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica.».*

2.2

GIUNTA

*Al comma 4, sopprimere le parole: «da un esperto designato dalla concessionaria pubblica.».*

2.3

CAPPELLI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.».*

2.4

CAPPELLI

*Al comma 4, sopprimere la parola: «eventuali.».*

2.5

CAPPELLI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «da un esperto in materie giuridiche.».*

2.6

CAPPELLI

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «da un esperto designato dalla concessionaria pubblica.».*

2.7

MAISANO GRASSI

*Al comma 4, le parole: «e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative delle emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni nazionali delle emittenti televisive, costituite almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge.».*

2.8

ZAPPASODI

*Al comma 4, sostituire le parole: «da un esperto designato da ogni regione e dalle provincè autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti:*

«da esperti designanti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in proporzione alla popolazione residente di ogni regione».

2.9

CAPPELLI

**Art. 3.**

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

**«Art. 3.**

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni avvia la revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1992, prevedendo non più di otto reti televisive private in ambito nazionale.

2. Il piano dovrà essere definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, in corso di revisione.

3. Il Ministro nomina con decreto un'apposita commissione con il compito specifico di provvedere alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze con l'osservanza dei criteri di seguito indicati.

4. Gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984 n. 807 convertito con modificazioni con legge 4 febbraio 1985 n. 10 nonché ai sensi dell'articolo 32 comma 3 della legge 6 agosto 1990 n. 223, con le modificazioni eventualmente autorizzate, costituiscono elementi indicativi per la revisione del piano, con il quale dovrebbe realizzarsi l'obiettivo primario di una razionalizzazione delle utilizzazioni di spettro.

5. Le pianificazioni delle reti del servizio pubblico, già approvate e realizzate con le procedure previste dalle convenzioni, dovranno essere recepite in linea di massima nel piano nazionale di assegnazione, salvo le variazioni necessarie o opportune ai fini della compatibilizzazione delle reti stesse con quelle esercite e censite dalle emittenti televisive private, nazionali e locali.

6. Il piano di assegnazione dovrà recare la precisa delimitazione, anche cartografica, dei bacini di utenza e delle parti limitate di bacini di utenza in cui potranno operare le emittenti locali.

7. La commissione dovrà preventivamente interpellare le regioni e le province autonome in ordine:

a) alla precisa delimitazione dei bacini di utenza e delle parti limitate dei bacini di utenza in cui potranno operare le emittenti locali;

b) alle esigenze di protezione sanitaria nonché di carattere ambientale e paesaggistico.

8. La commissione dovrà osservare, per quanto possibile, il criterio di non concentrare le localizzazioni nei centri abitati o in prossimità degli stessi.

9. La commissione dovrà previamente verificare la compatibilità degli impianti esistenti e pianificabili con quelli pianificati nei Paesi esteri confinanti con l'Italia, promuovendo se del caso, le intese opportune tramite le autorità competenti.

10. Ai fini della compatibilità la Commissione dovrà prevedere l'adozione generalizzate di una stabilizzazione a  $\pm 1$  Hz della frequenza negli impianti di potenza irradiata fino a 1Kw, che consente un abbattimento di 10 dB dei rapporti di protezione tra i canali. Potrà essere adottato un diffuso impiego dell'off-set di precisione per risolvere i casi più gravi di incompatibilità, giusta la racc. 655 (vol. XI) CCIR.

11. La pianificazione dovrà essere estesa agli impianti di qualunque classe di potenza irradiata.

12. Il piano dovrà comprendere norme transitorie ai fini di un graduale e generale adattamento degli impianti eserciti alle caratteristiche tecnico-operative delle reti pianificate».

3.1

FRANZA

*Sopprimere l'articolo.*

3.2

CAPPELLI

*Al comma 1, sostituire la parola: «otto» con l'altra: «nove».*

3.3

CAPPELLI

*Al comma 1, sostituire la parola: «otto» con l'altra: «dieci».*

3.4

CAPPELLI

*Al comma 1, sostituire la parola: «avvia» con le altre: «approva il nuovo piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, in revisione del piano precedentemente...».*

3.5

NERLI, ANGELONI, SENESI, PINNA

*Al comma 1, dopo le parole: «del 4.3.92» aggiungere le seguenti: «del quale è sospesa ogni applicazione e conseguenza giuridica».*

3.6

NERLI, ANGELONI, SENESI, PINNA

*Al comma 1, dopo le parole: «del 4.3.92» aggiungere le seguenti: «del quale è sospesa ogni applicazione e conseguenza giuridica».*

3.7

MAISANO GRASSI

*All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il Parlamento impegna il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nella revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva di cui al precedente comma 1, a riservare alla radiodiffusione televisiva in ambito locale, in ogni bacino di utenza, almeno il 50 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi sulle frequenze comprese tra i 54 e gli 860 MHz.».

3.8

ZAPPASODI

#### Art. 4.

*Al comma 4, sostituire le parole: «dell'anno 1992» con le seguenti: «dell'anno 1993» e dopo le parole: «anni 1990 e 1991» aggiungere le seguenti: «e 1992».*

4.1

CAPPELLI

#### Art. 5.

*Al comma 2, le parole: «si svolgono nel» sono sostituite dalle seguenti: «interessano il» dopo le parole: «bacino di utenza oggetto della concessione» il punto è sostituito dalla virgola e sono aggiunte le seguenti: «anche in presenza di contratti che impediscano la diffusione e la divulgazione di notizie ed informazioni».*

5.1

ZAPPASODI

*Al comma 2, sostituire le parole: «che si svolgono nel» con le seguenti: «che interessano il».*

5.2

VISIBELLI, MEDURI

*Al comma 2, sostituire la parola: «svolgono» con la parola: «interessano».*

**5.3**

MAISANO GRASSI

*Al comma 2, sostituire la parola: «svolgono» con la parola: «interessano» alla fine del comma.*

**5.4**

IL RELATORE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in presenza di contratti che impediscano la diffusione e la divulgazione di notizie e informazioni».*

**5.5**

MAISANO GRASSI

*Al comma 3, sostituire le parole: «dell'anno 1992» con le seguenti: «dell'anno 1993» e conseguentemente dopo le parole: «gli anni 1990 e 1991» aggiungere le seguenti: «e 1992».*

**5.6**

GIUNTA, CAPPELLI

*Al comma 3, sostituire la parola: «1992» con la parola: «1993».*

**5.7**

MAISANO GRASSI

*Al comma 3, dopo le parole: «1990 e 1991» aggiungere la seguente: «1992».*

**5.8**

MAISANO GRASSI

*Al comma 3, sostituire le parole: «dell'anno 1992» con le seguenti: «dell'anno 1993» e conseguentemente sostituire le parole: «1990 e 1991» con le seguenti: «1990, 1991 e 1992».*

**5.9**

FABRIS

*Al comma 3, sostituire la parola: «1992» con la seguente: «1993». Dopo le parole: «1990 e 1991» aggiungere le seguenti: «1992».*

**5.10**

IL RELATORE

**Art. 6.**

*Il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di interesse emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario nonchè, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13 comma 1 della medesima legge. Sono consentiti, inoltre, per i due anni successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di rami di azienda esclusivamente tra concessionari televisivi operanti in ambito locale purchè ne sia data comunicazione al Ministro delle poste e telecomunicazioni».

**6.1**

CONTE

*Il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di interesse emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario nonchè, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3, dell'articolo 34, della legge 6 agosto 1990, n. 223, trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge. Sono consentiti, inoltre, per i due anni successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di rami di azienda esclusivamente tra concessionari televisivi operanti in ambito locale purchè ne sia data comunicazione al Ministro delle poste e telecomunicazioni».

**6.2**

GIUNTA

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di interesse emittenti televisive e di singoli rami di azienda da un concessionario ad un altro concessionario, nonchè i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. L'efficacia dei contratti di cessione di interesse aziende o di singoli rami di azienda di cui al precedente comma è subordinata al rilascio da parte del Ministro delle poste e telecomunicazioni, di un provvedimento di nulla osta, da adottarsi, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente, all'esito di apposita istruttoria volta ad accertare con l'acquisizione del ramo di azienda non dia luogo alla detenzione da parte dell'acquirente, di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino serviti mediante il ramo di azienda ceduto».

**6.3**

FRANZA

*Il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sono consentiti, inoltre, i trasferimenti di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale ed i relativi collegamenti, purchè ne sia data comunicazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

6.4

ZAPPASODI

*Il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di interesse emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario nonchè in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3, dell'articolo 34, della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge. Sono consentiti, inoltre, per i due anni successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di rami di azienda esclusivamente tra concessionari televisivi operanti in ambito locale purchè ne sia data comunicazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

6.5

MAISANO GRASSI

*Il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di interesse emittenti televisive da un concessionario a un altro concessionario, nonchè, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3, dell'articolo 34, della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge. Sono consentiti inoltre per i due anni successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di rami d'azienda fra i concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi e i soggetti di cui al comma 3, dell'articolo 1, che esercitano una sola rete».

6.6

NERLI, SENESI, PINNA, ANGELONI

*Al comma 1, dell'articolo 6, sostituire le parole: «articoli 19 e 34 della stessa legge», con: «articoli 15 e 19 della stessa legge».*

6.7

FRANZA

*Il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. Sono consentite ai privati esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti rese necessarie da motivate situazioni quali sfratto, fine locazione, trasferimento d'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, realizzazione dei collegamenti necessari alla autorizzazione di cui all'articolo 21 della citata legge n. 223 del 1990 e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge».

6.8

ZAPPASODI

*Al comma 2, abrobare dalla parola: «radioelettrica» fino a fine comma e sostituire la parte abrogata con le seguenti parole: «ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge; può altresì autorizzazione modifiche degli impianti radiotelevisivi o eventuali nuove attivazioni degli stessi finalizzati alla realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223».*

6.9

MAISANO GRASSI

*Al comma 2, dopo le parole: «contabilizzazione radioelettrica» sostituire la fine del comma con le seguenti parole: «ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge; può altresì autorizzare modifiche degli impianti finalizzati alla realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o eventuali nuove attivazioni di essi».*

6.10

IL RELATORE

*Aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Gli impianti esercitati da emittenti dichiarate fallite devono essere immediatamente disattivati. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni autorizza i concessionari privati ad utilizzare le frequenze resesi disponibili».

6.11

CAPPELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Gli impianti esercitati da emittenti dichiarate fallite debbono essere immediatamente disattivati.

2-ter. Ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione delle trasmissioni nonchè in presenza di situazioni di cui al comma 2 il Ministro delle poste e telecomunicazioni autorizza, in attesa dell'entrata

in vigore del nuovo piano di assegnazione, i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva ad utilizzare le frequenze resesi disponibili per effetto del precedente comma 2-bis nonchè per rinuncie, revoche delle concessioni o delle autorizzazioni o dismissioni e disattivazioni degli impianti».

**6.12**

CONTI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Gli impianti esercitati da emittenti dichiarate fallite debbono essere immediatamente disattivati.

2-ter. Ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione delle trasmissioni nonchè in presenza di situazioni di cui al comma 2 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni autorizza, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo piano di assegnazione, i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva ad utilizzare le frequenze resesi disponibili per effetto del precedente comma 2-bis nonchè per rinuncie, revoche delle concessioni o delle autorizzazioni o dismissioni e disattivazioni degli impianti».

**6.13**

GIUNTA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Gli impianti esercitati da emittenti dichiarate fallite debbono essere immediatamente disattivati.

2-ter. Ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione delle trasmissioni nonchè in presenza di situazioni di cui al comma 2 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni autorizza, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo piano di assegnazione, i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva ad utilizzare le frequenze resesi disponibili per effetto del precedente comma 2-bis nonchè per rinuncie, revoche delle concessioni o delle autorizzazioni o dimissioni e disattivazioni degli impianti».

**6.14**

MAISANO GRASSI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, lettere a), b), c) e d), del presente decreto che alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223, esercivano impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che sono stati, nel periodo stesso, oggetto di comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da parte degli stessi soggetti ai sensi dell'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, e che sono stati indicati nelle schede di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, allegati ai sensi dell'articolo

32, comma 3, della legge n. 223 del 1990, alla domanda di concessione presentata da altro soggetto, sono autorizzati in via transitoria alla prosecuzione nell'esercizio degli stessi fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Al termine del periodo autorizzato di cui al presente comma, i soggetti sopracitati potranno ottenere la concessione a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore televisivo inoltrate ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 223 del 1990, non sia superiore al numero delle frequenze da assegnare».

**6.15**

CONTI

*Il comma 3 è soppresso.*

**6.16**

MAISANO GRASSI

*Sopprimere il comma 4.*

**6.17**

GIUNTA

*Sopprimere il comma 4.*

**6.18**

CAPPELLI

*Al comma 4, prima del testo aggiungere: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis».*

**6.19**

NERLI, PINNA, SENESI, ANGELONI

*Al comma 4, dopo la parola: «disponibile» aggiungere le seguenti: «fatte salve le necessità di cui al precedente comma 2-ter del presente articolo».*

**6.20**

MAISANO GRASSI

*Al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «salvo nel caso in cui siano necessarie per risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica o per ottemperare ad ogni altro obbligo di legge».*

**6.21**

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al penultimo periodo dell'articolo 6, comma 5, il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentita la commissione di cui all'articolo 2, comma 4, può autorizzare i concessionari all'utilizzo provvisorio delle frequenze di cui al comma 4. Il Ministro può altresì disporre l'assegnazione delle suddette frequenze in esecuzione di accordi internazionali».

**6.22** NERLI, PINNA, SENESI, ANGELONI

*Sopprimere il comma 5.*

**6.23** GIUNTA

*Sopprimere il comma 5.*

**6.24** CAPPELLI

*Al comma 5, dopo la parola: «frequenze» aggiungere le seguenti: «destinate alla sperimentazione».*

**6.25** MAISANO GRASSI

*Sopprimere il comma 6.*

**6.26** GIUNTA

*Al comma 6, dopo le parole: «per la radiodiffusione sonora» aggiungere le seguenti: «ad eccezione che per quelle irradiate da impianti ubicati in uno stesso sito e aventi un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative».*

**6.27** NERLI, SENESI, PINNA, ANGELONI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di un migliore coordinamento delle emissioni radioelettriche i concessionari pubblici e privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti ad effettuare tutti i trasferimenti ed i collegamenti del proprio segnale tramite ponti in microonde. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge di conversione i trasferimenti del segnale in banda televisiva dovranno

essere sostituiti ed utilizzabili solo come riserva per eventuali emergenze, senza per altro generare interferenza alla diffusione dei vari programmi».

**6.27-bis**

FAGNI, SARTORI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-ter. I concessionari pubblici e privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale, nel caso in cui servono la stessa area con più canali, sono tenuti, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge di conversione, ad indicare al Ministero delle poste e telecomunicazioni quale dei canali in esercizio sia quello principale ed al quale debba essere garantita l'assenza di interferenze».

**6.28**

SARTORI, FAGNI

#### **Art. 7.**

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

#### **«Art. 7.**

Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

“1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali nonché su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per la promozione e la informazione sulla propria attività mediante l'acquisto di spazi pubblicitari e ogni altra forma di comunicazione. la ripartizione fra i mezzi di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni e secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36 nonché in conformità al provvedimento del Garante di cui al comma successivo”.

2. Il Governo per la radiodiffusione e l'editoria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta, con proprio provvedimento, le norme di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

“3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva

presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07.00 e le 23.000 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni.".

4. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi" sono sostituite dalle seguenti: "tribunale e".

5. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: "pubblichino notizie da almeno tre anni".

6. A decorrere dal 1° gennaio 1991, nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale o locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di trentasei mesi».

7.1

VISIBELLI, MEDURI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 agosto 1981 n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni», aggiungere le seguenti: «I benefici di cui sopra si applicano a far data al 1° gennaio 1991 purchè i beneficiari, nel corrispondente periodo, abbiano anche osservato le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della citata legge 25 febbraio 1987, n. 67.».*

7.2

ZAPPASODI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«4. Alle imprese radiofoniche e televisive locali, iscritte nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano automaticamente le riduzioni tariffarie in misura del 50 per cento sui consumi telefonici e di energia elettrica ed in misura dell'80 per cento sulle spese di abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione regionale o nazionale».

«5. L'Ufficio del registro nazionale delle imprese radiotelevisive provvederà a fornire l'elenco delle imprese radiofoniche e televisive locali iscritte, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione, ed entro lo stesso termine i relativi aggiornamenti, agli enti centrali interessati alle

riduzioni di cui al comma 4. Le imprese radiotelevisive interessate alle riduzioni dovranno, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione di cui al comma 4, comunicare ai rispettivi enti centrali l'elenco dettagliato delle utenze interessate alla riduzione tariffaria.».

«6. A decorrere dal 1° gennaio 1994, nei confronti delle emittenti televisive in ambito locale e delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale e locale, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato che non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione dell'80 per cento per un periodo di trentasei mesi».

7.3

ZAPPASODI

**Art. 9.**

*Sopprimere il comma 1.*

9.1

FAGNI SARTORI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 9-ter dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente: "9-ter. Per quanto riguarda i concessionari televisivi in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità, di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero previsto per gli spot dal precedente comma 9"».

9.2

GIUNTA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 8, comma 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente: "Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicata alla pubblicità dai concessionari televisivi in ambito locale, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità dal comma 9-bis come le offerte fatte direttamente al pubblico, è del 35 per cento"».

9.3

CAPPELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 9-ter dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente: "9-ter. Per quanto riguarda i concessionari televisivi in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità, di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario giornaliero previsto per gli spot al precedente comma 9"».

9.4

MAISANO GRASSI

*Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 8, comma» aggiungere le seguenti: «8 e al comma».*

9.5

SARTORI, FAGNI

*Sopprimere il comma 2.*

9.6

MAISANO GRASSI

*Sopprimere il comma 2.*

9.7

NERLI, SENESI, PINNA, ANGELONI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il comma 9-ter dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto all'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente: "9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese altre forme di pubblicità diverse dagli spot come ad esempio le offerte fatte direttamente al pubblico di cui al comma 9-bis, è portato al 35 per cento fermi restando i limiti orari e giornalieri di cui al comma 9 per la trasmissione degli spot"».

9.8

VISIBELLI, MEDURI

**Art. 10.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 10.**

1. Per ogni concessione per la diffusione radiotelevisiva è dovuto un canone.

2. Il canone di concessione è stabilito dal Garante e deve essere pagato dai concessionari in base all'uso e alla durata previsti dalla concessione. Il canone viene versato alla Regione in cui risiedono gli impianti di emissione.

3. Il canone è pagato in rapporto alla grandezza del bacino d'utenza. I bacini d'utenza sono del seguente tipo:

*a)* piccolo bacino è quello che comprenda un'area geografica con popolazione fino a due milioni di abitanti;

*b)* medio bacino è quello che comprenda una area geografica con popolazione fino a dieci milioni di abitanti;

*c)* grande bacino è quello che comprenda una area geografica con popolazione superiore a dieci milioni di abitanti.

4. Il canone stabilito dal Garante per un Piccolo bacino d'utenza è da considerarsi canone base. Il canone per un Medio bacino d'utenza si ottiene moltiplicando il canone base per dieci. Il canone per un Grande bacino d'utenza si ottiene moltiplicando il canone base per venti.

5. Il canone per le concessioni radiofoniche è pari a un decimo il canone dovuto per le emittenti televisive, se trasmettono via cavo è pari a un dodicesimo.

6. Il canone per le emittenti televisive che trasmettono via satellite è pari ai tre quarti del canone di cui al comma 4.

7. Il canone per le emittenti televisive che trasmettono via cavo o per mezzo di sistemi a microonde assimilabili alla trasmissione via cavo è pari ai tre quinti del canone di cui al comma 4.

8. Il canone per le emittenti comunitarie è pari a un decimo di canone di cui al comma 4».

**10.1**

CAPPELLI

*L'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

**«Art. 10.**

1. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, il canone di concessione di cui all'articolo 22, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 6

agosto 1990, n. 223 è determinato nella misura dell'1,5 per cento del fatturato dell'anno precedente.

2. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 è sostituito dal seguente:

“1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali nonché su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per la promozione e l'informazione sulla propria attività istituzionale. La ripartizione fra i mezzi di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni e secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36”.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

4. Entro il 31 dicembre 1993, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni definisce, con proprio regolamento, sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle Amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, nonché dei maggiori introiti derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come rideterminati dal comma 1.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione, proporzionali al fatturato annuo delle imprese radiotelevisive, che andranno in vigore dopo la revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva».

10.2

ZAPPASODI

*Sopprimere le parole:* «prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte delle quote afferenti alle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, come ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».

10.3

CAPPELLI

*Dopo le parole: «prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione»,  
sopprimere le parole: «di parte».*

10.4

VISIBELLI, MEDURI

*Dopo le parole: «prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione»,  
sopprimere le parole: «di parte».*

10.5

FABRIS

*Al comma 1, dopo la parola: «l'utilizzazione» sostituire le parole: «di  
parte delle quote» con: «di una parte non inferiore a 2/3 delle quote».*

10.6

NERLI

*Sostituire le parole: «di parte» con le altre: «due terzi».*

10.7

CONTI, COCCIU

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1,  
il canone delle emittenti televisive il cui fatturato nell'anno precedente  
è stato inferiore a 2 miliardi, è determinato in ragione dell'1 per cento  
del fatturato stesso».*

10.8

NERLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle  
radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva il canone di concessio-  
ne di cui all'articolo 22 comma 1 lettera b) della legge 6 agosto 1990  
n. 223, per le emittenti televisive in ambito locale che hanno fatturato  
nell'anno precedente 2 miliardi di lire è determinato nella misura dell'1  
per cento del fatturato dello stesso anno».*

10.9

FAGNI, SARTORI

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1993

132<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
COVATTA*La seduta inizia alle ore 9,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante varie disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego**  
(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)  
(R 139 b 00, C 01<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 21 settembre 1993.

Il Presidente COVATTA ricorda che sul provvedimento era iniziato il dibattito.

Interviene il Senatore SMURAGLIA per sottolineare anzitutto la necessità di esplicitare in premessa la contrarietà della Commissione al metodo adottato dal Governo che, prendendo a pretesto una sentenza della Corte Costituzionale che rendeva necessarie alcune modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ha proposto di modificare anche parti del decreto che con quella sentenza nulla hanno a che vedere, peraltro evitando così la procedura ordinaria di revisione, prevista dal decreto stesso. Ribadisce inoltre la necessità di inserire nelle osservazioni che, anche per quanto riguarda la parte più strettamente connessa alla sentenza della Corte Costituzionale, il Governo si dovrebbe limitare a seguirne le indicazioni, senza modifiche radicali del testo. Sottolinea quindi che, nelle osservazioni, si dovrebbe chiarire che il titolo dell'articolo 50 deve rimanere quello originario. Riterrebbe poi necessaria la soppressione del comma 7 dell'articolo 5, riguardante il servizio ispettivo centralizzato e del comma 10 dell'articolo 7. Negli articoli 9, 10 e 11 dovrebbero inoltre essere inseriti riferimenti a forme di confronto con le organizzazioni sindacali. Si dichiara infine favorevole alle osservazioni fatte dal relatore sulle proposte di modifica della disciplina riguardante la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Prende successivamente la parola il Senatore TANI che, ritenendo auspicabile ogni atto volto al miglioramento del funzionamento della Pubblica Amministrazione, svolge alcune considerazioni circa la necessità di una netta separazione delle funzioni dell'alta dirigenza rispetto agli organi di rappresentanza politica. Dichiarando quindi di apprezzare la proposta di modifica riguardante l'istituzione di un comitato di gestione per gli organi non direttamente dipendenti da organi elettivi e si dichiara favorevole alle osservazioni precedentemente svolte dal relatore circa le modifiche prospettate dal Governo in merito alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Il Senatore STEFANELLI, dopo aver affermato di ritenere che su tutta la materia sarebbe opportuna una più approfondita riflessione da parte dei membri della Commissione, si sofferma sui meriti dei funzionari della Pubblica Amministrazione che - precisa - ha ben funzionato fino al momento in cui non si è verificata l'ingerenza dei partiti e stigmatizza l'idea di un controllo, quasi di polizia, sull'operato dei pubblici dipendenti. Dopo aver ribadito quindi la necessità che si torni ad un sistema amministrativo rigoroso e simile a quello presente in Italia prima del periodo delle degenerazioni e della confusione, esprime forti perplessità sulla prassi di modifiche continue dell'organizzazione pubblica che, oltre a disorientare i cittadini, non garantiscono senz'altro il raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore efficienza.

Prende quindi la parola il Senatore MAGLIOCCHETTI che, dichiarando di condividere quanto affermato dal Senatore Stefanelli, sottolinea che la perdita del senso dello Stato è la causa più grave che ha determinato tutte le patologie del funzionamento amministrativo e che a ciò ha contribuito in modo determinante la partitocrazia. Ribadisce infine che, senza il recupero di quel senso di responsabilità e di dignità che ha sempre contraddistinto i funzionari pubblici, sarà assai difficile migliorare le sorti incerte dell'organizzazione amministrativa dello Stato che certamente non potranno essere cambiate con la creazione di ulteriori centri di controllo.

Interviene quindi il Senatore LORENZI che ribadisce la necessità di modificare soprattutto l'articolo 58 del decreto legislativo n. 29, affermando l'incompatibilità tra la funzione docente e qualunque altra professione e stabilendo un aumento dell'orario di lavoro degli insegnanti per farlo finalmente coincidere con quello effettivamente svolto.

Poichè non vi sono altri interventi, il Presidente COVATTA dichiara chiusa la discussione generale.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a formulare le osservazioni per la 1ª Commissione, tenendo conto di quanto emerso nel corso del dibattito.

Posta ai voti, la proposta risulta approvata.

*SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE*

Il Presidente avverte che la seduta già fissata per oggi giovedì 30 settembre 1993 alle ore 15 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1993

*Presidenza del Presidente*  
ROMITA

*Interviene il ministro del lavoro e della previdenza sociale Giugni.*

*La seduta inizia alle ore 9,30*

AUDIZIONE DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(R 046 0 01, B 68ª, 0002ª)

Il Presidente ROMITA avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricordato che il 22 luglio scorso sono terminate le audizioni per il corrente anno dei rappresentanti degli enti vigilati, fa presente che l'odierna audizione del ministro del lavoro e della previdenza sociale, e quelle dei ministri del tesoro e della funzione pubblica che si svolgeranno nella prossima settimana, potranno recare utili elementi alla Commissione per predisporre la relazione finale sull'attività del 1993, facendo seguito in tal modo alle relazioni già predisposte nella scorsa legislatura.

Inoltre, le audizioni prima citate daranno modo ai commissari di disporre di aggiornate valutazioni per svolgere una concreta azione di vigilanza sull'operatività della legislazione in materia previdenziale e sulla correlazione fra l'attività gestionale degli organismi vigilati con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

Ricorda, infine, che il disegno di legge finanziaria 1994 ed il connesso provvedimento recante interventi correttivi di finanza pubblica, di recente emanati dal Governo, prevedono una semplificazione ed un'omogeneizzazione dell'intero panorama previdenziale. Auspica, quindi, che per realizzare tale obiettivo possa instaurarsi in futuro una sempre più proficua collaborazione con il Ministero del lavoro.

Invita il ministro Giugni a prendere la parola.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, GIUGNI, reputa opportuno intensificare i collegamenti operativi fra il Ministero del lavoro e la Commissione, nella considerazione che potranno senz'altro

arricchirsi le conoscenze reciproche nell'ambito del processo di razionalizzazione del panorama previdenziale già avviato.

Si sofferma innanzitutto sullo stato di attuazione dell'INPDAP, connesso alle vicende del decreto-legge istitutivo 12 agosto 1993, n. 308.

Sottolinea che i problemi più rilevanti originano da quelle norme del predetto decreto-legge che prevedono di mantenere in vita le gestioni ed i direttori generali dei quattro organismi disciolti, nonché le procedure di controllo sugli atti e quelle relative al contenzioso. Inoltre, mentre viene meno la collaborazione dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato, si aggiungono ai controlli della Corte dei conti e della Ragioneria centrale quelli dei Ministeri vigilanti, come ad esempio nel caso delle variazioni di bilancio.

Rileva inoltre che il citato decreto-legge non si occupa dell'unificazione contabile delle gestioni degli enti disciolti.

Informa la Commissione che le sinergie organizzative ed economiche che si intendono attuare con l'accorpamento dei quattro enti hanno già prodotto alcuni risultati concreti, ad esempio l'unificazione delle sedi dell'ENPAS, dell'INADEL e dell'ENPDEDP in 35 province. Per le altre sedi è allo studio l'individuazione di una tipologia *standard* da introdurre nelle regioni Lombardia, Marche, Lazio, Puglia e Sicilia: in tal modo, fin dall'inizio del prossimo anno, il pubblico potrà utilizzare le sedi periferiche di Milano, Ancona, Roma, Bari e Palermo.

Altri risultati già ottenuti riguardano l'unificazione delle procedure in tema di manutenzioni, investimenti, personale, e l'accorpamento di uffici comuni, ad esempio quelli riguardanti gli organi collegiali, gli studi e gli atti legislativi, il *budget*, il contenzioso, l'ispettorato e le consulenze professionali.

Deve però rilevare che le sinergie di maggiore portata saranno possibili soltanto con la conversione del predetto decreto-legge n. 308, che dovrebbe intervenire entro il prossimo 18 ottobre.

Fa presente poi che l'assunzione da parte dell'INPDAP dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato - sostenuta da alcune parti politiche - non crea particolari problemi, a condizione che sia fissato l'equilibrio del sistema finanziario di gestione ed assicurate le necessarie risorse umane e strumentali.

Osserva successivamente che le iniziative intraprese per riportare all'interno dell'INPDAP le attività attualmente svolte dalle direzioni provinciali del Tesoro hanno riguardato in primo luogo l'unificazione delle sedi periferiche, mentre nel prossimo futuro si dovrà operare sull'ordinamento, sull'attuazione della legge n. 274 del 1991 che ha riformato gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, nonché sulla delicata questione degli organici periferici; inoltre, nel breve periodo, si dovrà procedere mediante convenzioni *ad hoc* con quel Ministero.

Quanto ai risultati patrimoniali degli organismi confluiti nell'INPDAP, sottolinea che il 1992 si è chiuso con un disavanzo complessivo di circa mille miliardi, dovuto allo squilibrio tra le entrate e le uscite previdenziali, alla bassa redditività del patrimonio, alla notevole massa di liquidità giacente sui depositi infruttiferi - circa tremila miliardi annui - nonché agli oneri derivanti dal contributo di solidarietà.

Ritiene che esistano le condizioni per pervenire nel breve periodo ad una più consistente redditività del patrimonio, sia mobiliare che immobiliare; si prevede, inoltre, di realizzare nel prossimo triennio il totale di circa 1.500 miliardi dalla vendita di una parte del patrimonio immobiliare.

Quanto alle norme contenute nel disegno di legge finanziaria 1994 e nel provvedimento ad esso collegato, attualmente all'esame del Parlamento, rileva che la soppressione di alcuni enti previdenziali non dovrebbe avere alcun impatto nei confronti dell'INPDAP, nel quale potrebbe confluire forse soltanto l'OPAFS, di dimensioni peraltro notevolmente più ridotte rispetto agli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Passando a considerare le ipotesi relative alla semplificazione ed all'omogeneizzazione degli enti previdenziali, osserva che per l'ENPALS sono ancora valide, a causa della specificità e della peculiarità delle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo, le ragioni che portarono alla sua istituzione, per la gestione dell'assicurazione obbligatoria in sostituzione dell'INPS.

Circa il Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, ricorda che la prestazione erogata consiste nella liquidazione di una somma in capitale all'atto della cessazione del rapporto di lavoro: ciò, in armonia con i principi contenuti nel decreto legislativo n.124 del 1993 in materia di *previdenza complementare*, indurrebbe a ritenere valida l'ipotesi della sua sopravvivenza. Si tratta quindi di individuare gli elementi necessari alla sua trasformazione in persona giuridica di diritto privato, secondo quanto delineato nello schema di provvedimento che costituisce il presupposto della legge finanziaria per il 1994.

Per quanto riguarda lo SCAU e l'ENPAIA, ritiene che le funzioni attualmente svolte indurrebbero a ritenere percorribile ed idonea la scelta di fondere i due enti e la costituzione di una nuova realtà istituzionale, in cui far confluire sia le competenze relative ai molteplici aspetti del rapporto di lavoro degli addetti al settore agricolo, sia quelle attinenti alla tutela previdenziale in tema di accertamento e riscossione dei contributi nonché di erogazione di alcune prestazioni.

Sotto quest'ultimo profilo, l'attività del nuovo ente potrebbe riguardare anche la costituzione di forme di previdenza integrativa, in linea con le disposizioni del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Sottolinea che la proposta di disciplinare unitariamente l'intervento pubblico nel settore agricolo, oltre a trovare giustificazione nella discontinuità e saltuarietà dei rapporti di lavoro e nella peculiarità e specificità delle relative lavorazioni, si qualifica essenzialmente per l'obiettivo di *razionalizzare il mercato del settore e di realizzare un unico trattamento sia per gli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato sia per gli impiegati.*

Quanto alle tre Casse marittime, l'ipotesi della fusione risulta funzionale, senza che ciò comprometta la loro identità se si addivenisse alla loro soppressione.

Quanto all'Ente di previdenza per i pittori, scultori, scrittori ed autori drammatici, non compreso fra quelli vigilati dalla Commissione, ritiene che la modestia delle funzioni e la limitatezza della struttura

indurrebbero a lasciare aperta l'ipotesi della sua soppressione, salvo che si ritenga utile la sua sopravvivenza in vista della creazione di una forma complementare di previdenza in favore di una categoria che è sprovvista di ogni tutela previdenziale.

Svolge, poi, una serie di considerazioni sulle problematiche connesse all'attuazione della normativa previdenziale già emanata o in corso di emanazione.

Passando a considerare la gestione di cassa dell'INPS, rileva che il totale dei versamenti dello Stato per il 1994, previsto dal disegno di legge finanziaria di recente emanato, è di 66.800 miliardi. L'entità di tale apporto, determinata presumibilmente sulla base di una proiezione della situazione a normativa vigente dell'ordine di 70.500 miliardi, nonchè tenendo conto degli effetti derivanti da alcune disposizioni contenute nel provvedimento di accompagnamento e valutate in 3.700 miliardi, induce ad un necessario approfondimento.

Innanzitutto, si deve tener conto che la base di riferimento è costituita dall'andamento della gestione di cassa del 1993, come si va delineando dalle riscossioni e dai pagamenti finora registrati. Le riscossioni del 1993, pur essendo in crescita rispetto all'anno precedente, mostrano un andamento notevolmente più contenuto rispetto alle ipotesi definite nel *budget* di previsione.

Ciò è dovuto all'attuale fase recessiva che, nell'area del lavoro dipendente, si evidenzia con uno sviluppo assai contenuto del monte salari imponibile, a causa della riduzione dell'occupazione e della minima lievitazione delle retribuzioni individuali. È anche da considerare che la circolazione di minore liquidità indotta dall'attuale situazione economica si è manifestata con una crescita consistente delle denunce contributive non accompagnate dai relativi versamenti.

Anche nell'area del lavoro autonomo si registrano riduzioni rispetto al *budget*, sia del gettito contributivo dovuto sul reddito minimo imponibile, sia di quello derivante dall'imposizione sui redditi oltre la soglia minima.

Parallelamente, i pagamenti del 1993 non sono rispondenti alle previsioni, soprattutto per il notevole numero delle pensioni di anzianità liquidate con decorrenza 1992 nella gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Sottolinea, quindi, che il fabbisogno di 70.500 miliardi a normativa vigente può risultare carente, secondo quanto detto in precedenza, soprattutto per il fatto che nel 1994, a causa della cessazione del blocco delle pensioni di anzianità, vi sarà presumibilmente una maggiore propensione a ricorrere a tale tipo di prestazione rispetto a quanto avvenuto fino al settembre 1992, cioè prima dell'intervento normativo in materia.

Tale propensione potrà essere maggiormente accentuata per la tendenza delle aziende ad incentivare gli esodi, per le attese negative di eventuali restrizioni dei requisiti per l'accesso alla prestazione, ed anche per l'impulso al prepensionamento indotto dalle norme sul divieto di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro autonomo, assai penalizzante in caso di pensionamento oltre il 1994.

Osserva ancora che l'obiettivo di contenere il fabbisogno per il 1994 entro i 66.800 miliardi può essere raggiunto solo mediante la

realizzazione di un notevole incremento delle riscossioni connessa ad un'ipotesi di sviluppo del monte salario non prevedibile per il 1994, nonché ad un'azione di recupero dei crediti di rilevanti dimensioni condizionata dalle numerose operazioni di condono attuate in passato e da quella tuttora in corso. Concludendo, si sofferma sinteticamente sui risultati conseguiti dall'INPS nell'azione di recupero dei crediti, che appaiono assai soddisfacenti.

La senatrice PELLEGGI ringrazia innanzitutto il ministro Giugni per la chiarezza e la completezza dei dati forniti, nonché per la concretezza delle considerazioni formulate.

Ritiene che il decreto-legge n. 308 dell'agosto scorso istitutivo dell'INPDAP non possa essere convertito nei termini, sia per il permanente disaccordo in ordine alla struttura ed alle funzioni, sia perchè il Parlamento nelle prossime settimane sarà impegnato interamente con l'esame del disegno di legge finanziaria 1994 e del relativo provvedimento di accompagnamento.

Fa presente che la sua parte politica ritiene percorribile ed opportuna la creazione di un fondo di previdenza per tutti i dipendenti pubblici, anche se si rende conto che esistono concrete difficoltà operative in vista del raggiungimento di tale obiettivo; in ogni caso, qualunque sarà la soluzione prescelta, tale fondo potrebbe servire come sportello erogatore delle prestazioni, almeno per i nuovi assunti.

Osserva che, in caso di reiterazione del decreto-legge istitutivo dell'INPDAP, dovranno essere modificate alcune disposizioni, per venire incontro alle indicazioni formulate dalle varie parti politiche e dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti degli organismi interessati.

In attesa di prevenire ad una completa omogeneizzazione dell'attività di tutti gli enti confluiti nell'INPDAP, potrebbero intanto essere semplificate quelle attività, come la corresponsione dell'assegno funerario, che non richiedono la definizione di particolari sinergie.

Si sofferma poi sul rilevante contenzioso esistente per quanto riguarda gli immobili dei quattro organismi interessati, sottolineando che qualunque ipotesi di maggiore redditività si basa sulla definizione di concreti interventi per il recupero dei crediti attualmente esistenti.

Considera con favore le ipotesi che tendono a conferire all'INPDAP più estese funzioni, nonché quelle miranti ad attribuire al Ministero del lavoro la vigilanza effettiva dell'intero settore previdenziale.

Valuta pure positivamente quanto delineato dal Governo nel provvedimento che accompagna il disegno di legge finanziaria per il 1994 in ordine alla semplificazione, razionalizzazione ed omogeneizzazione del panorama previdenziale, anche se è assolutamente necessario risanare i bilanci degli enti soppressi prima che essi confluiscono in organismi più vasti, per evitare sicure conseguenze negative.

Ritiene, in particolare, che l'ENPALS possa divenire un fondo speciale dell'INPS, essendo sostitutivo nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei confronti dei lavoratori dello spettacolo; ritiene, altresì, che debba essere prevista un'apposita disposizione per regolare la mobilità del personale degli enti disciolti.

Quanto all'INPS, osserva che le risultanze di bilancio impongono una scelta ben precisa, vale a dire la riforma generalizzata delle

contribuzione, in armonia del resto con quanto sta avvenendo in altri paesi comunitari, ad esempio la Francia; non si può perpetuare l'abitudine di definire gli apporti finanziari e le modifiche normative sulla base del monte salari o di altri discutibili criteri, come non è possibile continuare con la decurtazione delle prestazioni, come è accaduto nell'anno in corso.

Il deputato REBECCHI chiede di conoscere quali siano gli orientamenti del Governo in merito alla futura composizione del consiglio di amministrazione dell'INPS.

Poichè l'attuale normativa che blocca i pensionamenti vige anche per quei lavoratori che si trovano in situazione di mobilità, chiede al ministro Giugno se ritenga possibile rimediare a tale incongruenza e se sia percorribile l'ipotesi di unificare per tutti i lavoratori il trattamento previsto in materia.

Il senatore GIOVANOLLA chiede chiarimenti sulla normativa riguardante le dismissioni patrimoniali dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP, previste nell'articolo 22 del disegno di legge di accompagnamento alla legge finanziaria 1994.

Chiede, inoltre, quali siano i tempi necessari per definire le procedure di recupero dei crediti attualmente esigibili.

Il Presidente ROMITA consente con la linea definita dal Governo nei provvedimenti finanziari per il 1994 in ordine alla razionalizzazione, semplificazione ed omogeneizzazione del panorama previdenziale, in armonia del resto con quanto auspicato dalla Commissione nella scorsa legislatura con le proposte contenute nelle relazioni dell'aprile 1991 e del marzo 1992.

Fa presente che, a seguito della mutata situazione in ambito comunitario, appare preoccupante il futuro degli spedizionieri doganali e conseguentemente del Fondo di previdenza ed assistenza ad essi relativo, che versa in gravi difficoltà finanziarie: invita il ministro Giugni a considerare l'opportunità di promuovere l'adozione di qualche misura atta a riequilibrare tale preoccupante situazione.

Quanto al prelievo forzoso del 25 per cento sulla liquidità degli enti previdenziali, rileva che non appaiono rilevanti i benefici finanziari per le casse statali: chiede se, a seguito delle recenti prese di posizione degli organismi interessati, il Governo intenda apportare modifiche alla normativa attualmente in vigore e con quali obiettivi si intenda procedere.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, GIUGNI, consente con il deputato Rebecchi circa le considerazioni svolte sul blocco dei pensionamenti per i lavoratori in mobilità: assicura che esaminerà con grande attenzione la situazione attualmente esistente per pervenire eventualmente all'emanazione di una specifica normativa.

Fornisce risposte particolareggiate e chiarimenti in merito ai quesiti testè formulati, soffermandosi sugli atti che potranno essere deliberati dal Consiglio dei ministri circa la composizione e l'operatività del consiglio di amministrazione dell'INPS.

Svolge poi una serie di considerazioni sul prelievo relativo alla liquidità degli enti previdenziali, osservando in particolare che

appaiono eccessive le rimostranze poste in essere dalla categoria giornalistica, in cui spesso sono emerse argomentazioni a sostegno dello sciopero attuato non pienamente rispondenti al vero.

Osserva, infatti, che il prelievo del 25 per cento riguarda soltanto la liquidità, e non altro, ed ha carattere certamente temporaneo: del resto, anche quando non intervengono contributi pubblici, tali enti fruiscono di una sorta di «garanzia» dello Stato prevedendo la legge l'obbligatorietà delle contribuzioni, ed è quindi pienamente ammissibile - e nell'ambito dei principi costituzionali - prevedere un loro apporto, al risanamento dei conti pubblici nell'attuale periodo di crisi economica.

Deve anche rilevare che tale prelievo sulla liquidità non riguarda le prestazioni fondamentali assicurate dagli enti, ma al massimo tocca alcune prestazioni di carattere accessorio: può, comunque, senz'altro affermare che esiste la possibilità di una modifica della normativa attualmente vigente.

Il Presidente ROMITA ringrazia il ministro Giugni e lo congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 6 ottobre 1993, alle ore 9, per l'audizione del ministro del tesoro.

*La seduta termina alle 11,15.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari**

*Venerdì 1° ottobre 1993, ore 9,30*

- Seguito della discussione ed eventuale votazione della relazione sulla Puglia.
- Discussione ed eventuale votazione della relazione annuale.
- Comunicazioni del Presidente.

---

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme istituzionali**

*Venerdì 1° ottobre 1993, ore 9,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei progetti di legge recanti modificazioni alla parte seconda della Costituzione.

---

